



SEG-U-2023030911420000000066

Guidonia Montecelio (RM), 09 marzo 2023
Prot. 66 -U/23/DG/gcs

Spett.le
Holding Everest European srl
heesrl@pec.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CELLE FRIGO ALL’INTERNO DEI BOX 31 E 32 DEL MERCATO ITTICO DEL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA, VIA TENUTA DEL CAVALIERE N. 1 (CAR).

CODICE CIG: 9658820669

CODICE CUP: F98F23000000005

COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART.76, C. 5, LETT. B DEL D. LGS. 50/2016.

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lett. b del D. Lgs. 50/2016, che l’offerta da Voi presentata in relazione alla gara in oggetto è stata esclusa dalla procedura per i motivi di cui al verbale del 07.03.2023, che di seguito, per estratto, si riporta:

“La Commissione procede all’apertura del plico virtuale presentato da HOLDING EVEREST EUROPEAN SRL.

A seguito della verifica e dell’esame dettagliato dell’offerta del predetto partecipante risulta che:

- *Non è stata prodotta domanda di partecipazione di cui a pag. 8, art. 5, Paragrafo A), punto 1 della lettera di invito.*
- *Nel DGUE:*
 - *non è stata indicata alcuna risposta nella Parte III: Motivi di esclusione - Lettera “C”: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI”, ove è richiesto:*
 - “l’operatore si trova in un delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett.b), del Codice:*
 -
 - b) liquidazione coatta*
 - c) concordato preventivo;*
 - d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”.*
 - *ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto, senza indicare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, “i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”, limitandosi, genericamente, ad affermare: “Noi, essendo general contractor, utilizziamo aziende associate per portare a termine il contratto con il cliente scegliendo di volta in volta l’azienda più pertinente per portare a compimento l’opera richiesta dal cliente”.*
- *Non è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. di cui a pag. 10, art. 5, Paragrafo A), punto 3 della lettera di invito.*



- Non ha prodotto "Attestazioni, in copia autentica - anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso - delle seguenti CERTIFICAZIONI SOA, in corso di validità per la Categoria e Classe di lavori richieste dalla presente lettera di invito:
 - SOA nella categoria prevalente OS28 - classifica 1;
 - SOA nella categoria scorporabile OG1 - classifica 1 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativa al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a 150.000 Euro", come richiesto pag. 13, art. 5, Paragrafo A), punto 4 della lettera di invito.
- Non ha prodotto "Documentazione relativa alla costituzione della garanzia provvisoria di € 6.000,00 (euroseimila/00) in conformità all'art. 93 del D. Lgs 50/2016 (accompagnata da certificato di qualità in originale o copia conforme nel caso in cui il concorrente si avvalga del beneficio della riduzione della garanzia di cui al medesimo all'art. 93 del D. Lgs 50/2016) con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (garanzia definitiva)", come richiesto pag. 14, art. 5, Paragrafo A), punto 7 della lettera di invito.
- Non ha prodotto "PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente", come richiesto pag. 14, art. 5, Paragrafo A), punto 8 della lettera di invito.

La Commissione, dato atto di tali, numerose, carenze documentali, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso) l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del ricorrente che non ha presentato nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando" (ex multis, Cons. Stato, V, 23.11.2022 n. 10325, Cons. Stato, III, 28 novembre 2018, n. 6752; III, 4 gennaio 2019, n. 96; V, 22 novembre 2019, n. 7975), stabilisce di non procedere alla richiesta di soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs 50/2016 atteso che la ratio di tale istituto è quella di comportare l'esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara nei casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, in ossequio al principio di massima partecipazione.

"D'altra parte l'utilizzo del soccorso istruttorio non può giungere sino al punto di consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione, integrandola degli elementi mancanti, essendo netta la distinzione tra il completamento di una domanda formalmente carente su alcuni elementi o dichiarazioni e l'integrazione di un'offerta originariamente non rispettosa delle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e della disciplina di gara, diversamente opinando si violerebbe la par condicio, svuotando di significato il principio di autoreponsabilità dell'operatore economico" (TAR Campania - Napoli, 8.03.2021 n. 1528).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, considerato che il predetto concorrente non ha allegato gran parte della documentazione richiesta e, conseguentemente, non ha provato il possesso dei requisiti di partecipazione



richiesti dalla lex specialis, all'unanimità, decide di escludere la HOLDING EVEREST EUROPEAN SRL dalla presente procedura di gara".

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio - Roma entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito web www.agroalimroma.it, nella sezione "Trasparenza", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è escluso nei casi di cui all'art. 53 comma 5 della medesima norma.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio gare all'indirizzo pec: gare@pec.agroalimroma.it.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Flavio Pezzoli

